

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER L'ABRUZZO
L'AQUILA**

**RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA di MISURA CAUTELARE ED
ISTANZA DI NOTIFICAIZONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

La Sig.ra **GALLO ILARIA**, nata ad Avellino (Av) il 27/05/1990 C.F. GLLLR190E67A509O, residente in Cogorno (GE) Via Costa dei Landò n. 11 int 5, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti **Mira De Zolt** (C.F. DZLMRI74T62E058J) e **Simona Mazzilli**(CF MZZSMN75E47H501F) del Foro di Teramo, elettivamente domiciliata presso gli indicati difensori, giusta procura rilasciata in separato foglio e da considerarsi al presente atti fisicamente e materialmente congiunta. I predetti difensori, ai sensi di legge dichiarano di voler ricevere le notificazioni relative al presente procedimento ai rispettivi indirizzi pec: mira.dezolt@pec-avvocatiteramo.it, simona.mazzilli@pec-avvocatiteramo.it come risultanti dal REGINDE, ed ai numeri di fax 0861/587012 – 0861.031192

(Ricorrente)

CONTRO

ASL DI TERAMO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. con sede in (64100) Teramo Circ. Ragusa, 1, CF/PIVA 00115590671

(Resistente)

E NEI CONFRONTI DI

MIRANDI PAMELA, nata a Teramo il 14/04/1984, CF MRNPML84D54L103F, residente in Teramo, Via Giovanni Melarangelo 68

E di tutti i 3694 partecipanti al Concorso

(Controinteressato)

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DELLA IDONEA MISURA
CAUTELARE**

- a) **dell'esito della prova unica scritta del 24/11/2021** relativa al CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 90 COLLABORATORI PROFESSIONALI

SANITARI – INFERMIERI CAT. D (CODICE CONCORSO C22), INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 1965 DEL 09/12/2020 DELLA ASL DI TERAMO, così come reso noto e pubblicato il 25 gennaio 2022 sul sito Istituzionale della Azienda USL di Teramo <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-ESITO-PROVA-UNICA-SCRITTA-INFIERMIERI.pdf> ed in quella data conosciuto dalla ricorrente, così come rielaborato a seguito delle correzioni contenute nei verbali 11 e 13 del 02/02/ e 21/02/2022 **esito rettificato** pubblicato il 04 marzo 2022 (consultabile al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/22-Esito-post-rielaborazione-Infermieri.pdf>, **nella parte in cui essi atti considerano la prova della ricorrente “Non Superata” per avere conseguito un punteggio di 48.95, inferiore a 49/70, considerato sufficiente per il superamento della prova, di tutti gli atti allo stesso prodromici, connessi, conseguenti e/o consequenziali, ivi compresa la redigenda graduatoria finale di merito.**

- b) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, relativi al Concorso pubblico per Titoli ed esami per la copertura di nr 90 posti a tempo indeterminato di CPS - personale infermieristico - infermiere, categoria D ruolo sanitario, nei quali la commissione (nominata con delibera 1674 dell’11 ottobre 2021), ha deciso di considerare non superata la prova della ricorrente per avere ella conseguito il punteggio di 48,95;
- c) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti nei quali la commissione ha individuato i criteri di valutazione, nelle parti lesive per la ricorrente;
- d) dei verbali nr. 11 e 13 del 3 e 21 febbraio 2022 nella parte in cui la commissione ha ritenuto *“di dover confermare quanto già precedentemente stabilito e formalmente comunicato: - quanto al punteggio minimo (necessario per il superamento della prova) e massimo conseguibile – già in sede di pubblicazione del diario della prova unica (GU nr 83 del 19/10/2021) e relativa pubblicazione sul sito web dell’azienda (sezione concorsi e avvisi); - quanto ai punteggi da attribuirsi alle risposte: esatta (2,33), errata (-0.33) e non data (0), in sede di svolgimento della prova, prima dell’effettuazione della stessa;”*, nella parte in cui essa decisione è lesiva dei diritti della ricorrente;
- e) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, relativi al Concorso pubblico per Titoli ed esami per la copertura di nr 90 posti a tempo indeterminato di CPS - personale infermieristico - infermiere, categoria D ruolo sanitario, nei quali la commissione (nominata con delibera 1674 dell’11 ottobre 2021), ha individuato le domande e le relative risposte, in particolare nella parte in cui ha deciso di sottoporre ai candidati il quesito nr.

22 - contenuto nella busta nr. 2 estratta quale “**Traccia prova scritta del 24/11/2021 Turno n. 1**”, e inserendo, quindi, tra i detti quesiti il seguente:

Domanda 22.

Quale norma colloca la Dirigenza sanitaria in un unico ruolo:

- A) d. Lgs 502
 - B) L.833
 - C) d. Lgs 229
- f) dei verbali nr. 11 e 13 del 3 e 21 febbraio 2022 con i quali la commissione, “a seguito di alcune contestazioni pervenute dai partecipanti alla prova unica, previo riesame di tutte le domande somministrate nella giornata di prova, ha stabilito di richiedere alla ditta affidataria del servizio, la fonte dalla quale è stata tratta l’indicazione per la correzione di sette domande tra quelle somministrate nelle varie sessioni di prova” ed “in considerazione del tenore letterale non univoco della relativa formulazione” ha stabilito, con riferimento al quesito nr. 22 del test estratto nella sessione cui ha partecipato la ricorrente, di “considerare corrette sia le risposte esatte date dal sistema”, quindi, c) (D. L.gs 229) sia la risposta a) (D. L.gs 502), nella parte lesiva per la ricorrente.
- g) per quel che occorrer possa, del Bando di concorso e del successivo Diario, nelle parti lesive per la ricorrente;
- h) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, conseguente o successivo a quelli impugnati, pure non conosciuto dalla ricorrente, anche potenzialmente lesivo dei diritti e degli interessi della stessa, **ivi compresa, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria definitiva.**

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della ricorrente a vedersi considerata “*Superata*” con il punteggio di 51,61 o, in ogni caso, “*Superata*”, la prova unica scritta del Concorso Pubblico per Titoli di esame per la copertura di nr 90 posti a tempo indeterminato di CPS - personale infermieristico - infermiere, categoria D ruolo sanitario, indetto dalla Asl di Teramo con deliberazione nr. 1965 del 9/12/2020

NONCHE’ PER LA CONDANNA

dell’amministrazione resistente ad attribuire alla Sig.ra **Gallo Ilaria** il punteggio positivo di 2,66 (+2,33 + 0,33) per il quesito nr. 4 del test della ricorrente, corrispondete al quesito nr 22 della **Traccia prova scritta del 24/11/2021 Turno n. 1**” estratta o, in ogni caso, considerare il

punteggio di 48,95 come sufficiente per il superamento della prova, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico *ex tunc*, nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente nel caso in cui l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento in graduatoria in posizione utile per l'assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo.

e, nelle more, **concedere**,

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE

che l'Amministrazione valuti positivamente la prova unica scritta della ricorrente attribuendole un punteggio di 51,61 o, comunque, la inserisca nella redigenda graduatoria di merito, con il punteggio di 48,95 da considerarsi "sufficiente" per il superamento della prova, onde evitare che la stessa si veda tolta la possibilità di essere dichiarata vincitrice e/o estromessa dalla graduatoria così perdendo la *chance* di essere assunta a tempo indeterminato.

FATTO

Con deliberazione N. 1965 del 09/12/2020, la ASL di Teramo ha indetto un Concorso Pubblico per Titoli ed Esami per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di nr 90 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermiere, categoria D (cod. Concorso C22), il cui bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 Speciale (Concorsi) del 19 febbraio 2021 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 30 DEL 16/04/2021 e sul sito aziendale al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/Bando-Infermieri-C22-2020.pdf> (All. 1).

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3 del decreto-legge n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021 le prove scritta, pratica ed orale previste dal bando sono state sostituite da un'unica prova scritta che si è svolta presso Fiera Roma il giorno 24 novembre 2021, come indicato e previsto nel Diario della prova pubblicato su GU n.83 del 19-10-2021 e sul sito aziendale al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-Prova-scritta-u-Infermiere.pdf> (All.2).

Nel predetto Diario è stato stabilito che “ (...) *il punteggio massimo attribuibile alla suddetta prova unica scritta è pari a 70 punti - vale a dire il punteggio complessivamente attribuito alle prove d'esame ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 (prova scritta pratica e prova orale) e il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 49/70*”.

La prova unica scritta si è svolta in data 24/11/2021 ed i candidati sono stati suddivisi in due gruppi (turno 1 mattina e turno 2 pomeriggio), cui sono stati sottoposti 2 questionari differenti, estratti a sorte tra i quattro predeterminati dalla commissione (Cfr. sito aziendale link <https://www.aslteramo.it/020-n-90-posti-cps-infermiere-cat-d-cod-c22-delib-n-1965-del-2020/>) (all.3 busta 2 estratta turno 1 All. 4 busta 3 turno 2).

Il giorno della prova, è stato comunicato ai candidati che sarebbero state loro sottoposte 30 domande a risposta multipla alle quali sarebbe stato attribuito un punteggio di +2,33 per ogni risposta corretta, -0.33 per ogni risposta errata e 0 per ogni risposta non data (per un punteggio massimo conseguibile di 69,90).

In data **25 gennaio 2022** sul sito della Asl di Teramo è stato pubblicato l'esito della prova unica scritta del concorso (all. 5 consultabile anche al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-ESITO-PROVA-UNICA-SCRITTA-INFERMIERI.pdf>) e la prova della ricorrente è stata considerata "Non Superata", avendo la stessa riportato un punteggio di 48,95 (all.6 Questionario sottoposto alla ricorrente con risposte e relativo punteggio), come dalla stessa verificato mediante l'accesso alla piattaforma "ConcorsiSmart" ove, in pari data, sono stati resi noti ai singoli concorrenti i risultati della prova, avendo la ricorrente reso **22 risposte corrette**, alle quali è stato attribuito un punteggio di 2,33 ciascuna; **7 risposte errate**, per le quali è stato decurtato il punteggio di 0,33 ciascuna; e **1 risposta non data**, per la quale non è stato attribuito alcun punteggio.

Con comunicazione del 25/02/2022 (all.9) la commissione ha informato i ricorrenti che con verbali 11 e 13 del 02/02 e 21/02/2022, "in considerazione del tenore letterale non univoco della relativa formulazione" aveva stabilito, con riferimento al test 2 estratto nella sessione cui ha partecipato la ricorrente ed al quesito 22 di "considerare corrette sia le risposte esatte date dal sistema", quindi, c) (D. L.gs 229) sia la risposta a) (D. L.gs 502).

Nella stessa comunicazione la Commissione ha informato i candidati *di dover confermare quanto già precedentemente stabilito e formalmente comunicato: - quanto al punteggio minimo (necessario per il superamento della prova) e massimo conseguibile – già in sede di pubblicazione del diario della prova unica (GU nr 83 del 19/10/2021) e relativa pubblicazione sul sito web dell'azienda (sezione concorsi e avvisi); - quanto ai punteggi da attribuirsi alle risposte: esatta (2,33), errata (-0.33) e non data (0), in sede di svolgimento della prova, prima dell'effettuazione della stessa;*".

In data 4/3/2022, all'esito delle decisioni della commissione rese nei verbali 11 e 13, è stato pubblicato l'esito della prova unica scritta "rielaborato" (all.7 consultabile al link

<https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/22-Esito-post-rielaborazione-Infermieri.pdf> .

Gli atti e provvedimenti impugnati devono ritenersi illegittimi e gravemente pregiudizievoli degli interessi della ricorrente che, come sopra rappresentata e difesa ne domanda l'annullamento, nei termini innanzi specificati e per i seguenti motivi.

DIRITTO

Macroscopico errore, eccesso di potere nei suoi caratteri tipici dell'arbitrarietà, illogicità manifesta ed irragionevolezza, violazione di legge, in particolare del DPR 487/94, del D.L. 44 del 01/04/2021 conv. in legge 76/2021 e del DPR 220/2001, del diario della prova unica scritta, quest'ultimo, tra le altre cose, nella parte in cui è stato stabilito che *“il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 49/70”*.

Violazione ed errata applicazione dell'art. 35 comma 3, lett. A) e B) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Eccesso di potere nei suoi caratteri tipici della arbitrarietà, illogicità, incoerenza ed irragionevolezza della azione amministrativa.

Violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento, ed imparzialità della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento. Contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove concorsuali. Violazione della par conditio tra candidati.

Nel diario della prova unica scritta è stato stabilito che il superamento della prova *“è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 49/70”*.

Tale indicazione è stata confermata ai concorrenti in sede d'esame. Tuttavia, contestualmente è stato comunicato che sarebbero state loro sottoposte nr. 30 domande a risposta multipla, ciascuna contenente una sola risposta esatta ed attribuito il punteggio di +2,33 per ogni risposta esatta, -0,33 per ogni risposta errata, nessun punteggio per le risposte non date.

L'illogicità e la contraddittorietà delle informazioni rese e delle decisioni assunte dalla commissione in ordine alla valutazione dei compiti ed all'attribuzione dei punteggi sono lapalissiane.

Infatti, non v'è chi non veda come, attribuendo il punteggio di +2,33 ad ogni risposta corretta, il punteggio massimo conseguibile sarebbe di +69,90 (2,33x30).

Va da sé che, la coerenza logica tra le affermazioni per cui la sufficienza sarebbe stata raggiungibile con il conseguimento di 49/70, ossia i 7/10 del punteggio massimo stabilito (70) e la possibilità di totalizzare un punteggio massimo di 69,90, conduce al risultato per cui la sufficienza deve essere considerata raggiunta con l'ottenimento di un punteggio pari ai 7/10 di 69,90 ossia 48,93 (69.9*7/10).

Pertanto, caratterizzata da illogicità manifesta ed eccesso di potere per travisamento ed arbitrarietà è la scelta della commissione di non considerare “*Superata*” la prova della ricorrente, il quale ha ottenuto un punteggio superiore ai 7/10 del totale conseguibile e ciò coerentemente alle previsioni di cui Diario della prova unica scritta, ove, giova ribadirlo, è stato indicato in 49/70 (7/10 appunto) il punteggio minimo sufficiente per il superamento della prova. Ulteriore profilo di eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta ed arbitrarietà è ravvisabile nelle modalità di applicazione dei “*criteri di valutazione prova d’esame*” (all. 11) individuati dalla commissione e comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul sito aziendale, nella misura in cui, in virtù di detti criteri, si è giunti a ritenere non sufficiente il punteggio di 48,95.

La commissione ha distinto i punteggi raggiungibili in categorie di valutazione (insufficiente 0-48 / sufficiente 49-54 / discreto 55-59 / buono 60-64 / distinto 65-69 / ottimo 70) (cfr. all. 8), tuttavia essa distinzione ha un senso ai fini concorsuali nella sola parte in cui delimita il confine tra insufficienza e sufficienza, dato che la graduatoria finale di merito, dovrà essere redatta tenendo conto dell’esatto punteggio conseguito da ogni candidato, in esecuzione delle disposizioni di cui al Bando ed al Diario ed in coerenza con le norme di cui al DPR 487/1994 e del DPR 220/2001.

Posto, dunque, che le modalità di attribuzione del punteggio hanno fatto sì che i concorrenti conseguissero punteggi decimali, i sopra individuati criteri di valutazione risultano illegittimi, illogici e connotati da eccesso di potere ed ambiguità manifesta, nella parte in cui non considerano tali valori decimali ai fini della valutazione (es. da 48.01 a 48.99).

Ne consegue che la sola interpretazione logica di essi criteri di valutazione effettuata in applicazione delle norme del DPR 487/1994 e DPR 220/2021 e in maniera tale da non modificare in *peius* le già stabilite regole concorsuali, è quella resa in applicazione di elementari regole matematiche che conduce a considerare sufficienti tutti i punteggi superiori a 48,50 ed insufficienti quelli inferiori. Soluzione che sarebbe ancor più favorevole all’odierna ricorrente. Pertanto, i verbali 11 e 13 del 02/02/e 21/02/2022, conosciuti dalla ricorrente nelle sole parti trasfuse nella comunicazione del 25/02/2022, risultano illegittimi ed illogici ed andranno annullati nella parte in cui si rivelano lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente, dato che con essi la commissione, pur dichiarando di riportarsi alle norme di cui al bando, le ha interpretate in maniera illogica e confliggente con esse, giungendo a ritenere la prova della ricorrente “Non superata”.

In vero, nell'espletamento delle procedure concorsuali le regole devono essere chiare e predeterminate senza possibilità di soluzioni che si prestano ad interpretazioni o scelte discrezionali.

Il comportamento di sostanziale “*modifica*”, attraverso una interpretazione illogica ed irrazionale dei criteri di valutazione da parte della Commissione, integra la violazione dei principi di cui alla carta Costituzionale contenuti negli artt. 3 e 97 e la violazione della *par condicio* tra i concorrenti.

Per pacifica giurisprudenza, infatti, la *lex specialis* di cui al Bando ed al successivo Diario, vincola l'amministrazione al suo puntuale rispetto, perché il bando di concorso vincola non solo i candidati, ma la stessa amministrazione che non ha alcun margine di discrezionalità in ordine all'applicazione delle sue disposizioni, le quali non possono essere modificate o integrate dopo la loro emissione a pena di illegittimità del procedimento per violazione del principio di *par condicio* tra i candidati.

Risulta, evidente la violazione delle norme di cui al DPR 487/1994, al DPR 220/2001, al D.L. 165/2001 e degli art. 3 e 97 Cost, delle norme di cui al Bando ed al Diario, nonché l'eccesso di potere per arbitrarietà ed illogicità manifesta dato che la commissione ha inteso interpretare il Bando il Diario ed i “*Criteri di valutazione*” della prova unica scritta, considerando “*Non Superata*” la prova della ricorrente che, invece, ha totalizzato un punteggio corrispondente a quello richiesto, ossia i 7/10 del punteggio massimo conseguibile.

In ogni caso, la prova della ricorrente è risultata falsata anche dal fatto che tra i quesiti sottoposti ai candidati ve n'era uno mal formulato e con risposta oggettivamente impossibile.

Ci si riferisce al quesito nr 22 test 2 corrispondente al quesito 4 del test della ricorrente

Domanda 22.

Quale norma colloca la Dirigenza Sanitaria in un unico ruolo:

- A. d. Lgs 502
- B. L.833
- C. d. Lgs 229

In primo luogo, non v'è chi non veda come l'indicazione nelle riposte di Leggi e Decreti Legislativi senza la specificazione dell'anno di loro emanazione rende del tutto impossibile rispondere al quesito, ciò solo essendo sufficiente a considerare detto quesito illegittimo.

Andando oltre quanto appena evidenziato, è inopinabile che la domanda, così come posta, è da considerarsi comunque fuorviante ed ambigua; a ciò è giunta la stessa Commissione che, a conclusione dell'iter istruttorio, con verbale 13 del 21/02/2022 ha stabilito “*in considerazione*

del tenore letterale non univoco della relativa formulazione” di considerare corrette sia la risposta sub A. che quella sub C. (cfr. all. 9).

È abnorme ed illegittimo, dunque, il comportamento della commissione, per violazione della *par condicio* tra i candidati, la quale ha deciso di incrementare il numero delle risposte corrette (sia c che a) in danno di quei concorrenti che, nell’esecuzione della prova, hanno impiegato tempo a causa della ambiguità e della formulazione fuorviante del quesito, determinandosi, poi, a non fornire risposta o a fornire una risposta parimenti errata, perché, come detto, in assenza dell’indicazione dell’anno di emanazione, le tre risposte suggerite dal sistema avrebbero dovuto essere considerate tutte errate. Così, a fronte di tre risposte errate, la commissione, attribuendo il punteggio per le risposte esatte unicamente a due di esse, ha violato la *par condicio* tra i concorrenti, quindi tutte le norme vigenti in materia, prime tra tutte quelle di rango costituzionale tra cui gli artt. 3 e 97 della Costituzione, come si spiegherà meglio nel prosieguo. Va da sé che, perché si rimedi a detta violazione di legge, anche alla ricorrente dovrà essere attribuito il punteggio corrispondente alla risposta esatta (+2,33) e restituito quanto decurtato (0,33), ciò determinando superamento della prova, con la votazione di 51,61 ampiamente sufficiente.

Al riguardo deve essere ribadita la consolidata giurisprudenza secondo cui ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall’art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060 - v., *ex plurimis*, Cons. St., sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158). Nel caso di specie, la assoluta indeterminatezza delle risposte ha ulteriormente falsato la procedura e prodotto un danno in capo alla ricorrente. Infatti, esso quesito è stato evidentemente formulato in contrasto con la “*regula iuris secondo cui il metodo di selezione fondato su domande a risposta multipla richiede che tali domande siano formulate in modo tale da non pregiudicare l’efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti*” e che “*le stesse debbono, pertanto, essere formulate in maniera chiara, **non incompleta** o ambigua, **in modo da consentire l’univocità della risposta**” ... OMISSIS ... ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e i quesiti che prevedono più risposte esatte **o nessuna risposta esatta** sono da considerare illegittimi e, pertanto, da annullare, così da neutralizzare l’incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati” (cfr.: T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 19/07/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 19/07/2021), n.5002; T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 05/02/2020, n. 560; Cons. St., sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4862; Cons. St., sez. VI, n. 2673 del 2015). Ove, infatti, il questionario sia caratterizzato da errori,*

ambiguità, quesiti formulati in maniera incompleta, contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata (cfr. TAR Lazio sent. 5986/2008).

Nel caso di specie, l'errore di formulazione del quesito non avrebbe mai permesso alla ricorrente di individuare correttamente la risposta ritenuta esatta dalla commissione.

Ai fini della dichiarazione di illegittimità dei quesiti per violazione delle regole poste dal D.lgs. 165/2001 e dalle regole di cui al Diario, non possono non rilevare, infatti, la possibilità che non vi siano risposte certamente corrette o vi siano risposte alternative e ugualmente esatte o, comunque, plausibili ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla (In questo senso TAR Abruzzo Sent 546/2017 - T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

E' di tutta evidenza che l'esclusione dalla graduatoria della ricorrente, anche, attraverso la mancata attribuzione de punteggio corrispondente alla risposta esatta al quesito in discorso, lede la par conditio tra i concorrenti ed è idonea a produrre un danno in capo alla stessa.

Infatti, qualora l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento della ricorrente in graduatoria in posizione utile per l'assunzione e ciò avvenisse solo successivamente allo scorrimento della graduatoria fino alla posizione utile per la sua assunzione, ella subirà un danno corrispondente alle retribuzioni non percepite dal momento della dovuta assunzione e sino all'esecuzione della stessa.

P.Q.M.

Si chiede che Codesto Tribunale Amministrativo Regionale, voglia, disattesa ogni avversa eccezione e istanza

- 1) **IN VIA CAUELARE**, sospendere gli atti impugnati e, per gli effetti, considerare la prova della ricorrente "Superata" attribuendogli un punteggio di 51,61 o, comunque, la inserisca nella redigenda graduatoria di merito, con il punteggio di 48,95 da considerarsi sufficiente per il superamento della prova ai fini della sommatoria con il punteggio di cui ai titoli e dell'inserimento nella posizione corretta della redigenda graduatoria di merito.
- 2) **NEL MERITO**, Accogliere il ricorso e annullare gli atti impugnati per quanto di interesse della ricorrente e, quindi, riconoscere il diritto della stessa a vedere considerata in ogni caso "Superata" con il punteggio di 48,95 ovvero 51,61 la prova unica scritta del Concorso Pubblico per Titoli di esame per la copertura di nr 90 posti a tempo indeterminato di CPS - personale infermieristico - infermiere, categoria D ruolo

sanitario, indetto dalla Asl di Teramo con deliberazione nr. 1965 del 9/12/2020, ai fini della sommatoria con il punteggio di cui ai titoli e, comunque, dell'inserimento nella posizione corretta della graduatoria finale di merito;

condannare l'amministrazione resistente a considerare sufficiente e, quindi, "Superata" la prova della Sig.ra **GALLO ILARIA**, e/o a rideterminare il punteggio complessivo a lei attribuito, con valutazione positiva dell'esito della prova unica scritta ed inserimento nella graduatoria finale di merito nella posizione **che risulterà dall'attribuzione del punteggio di 51,61, o altro accertato** e dalla valutazione dei titoli e delle riserve, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico *ex tunc*; **condannare** l'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente nel caso in cui l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento in graduatoria in posizione utile per l'assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo.

Si allegano:

1. Bando Delibera ASL TERAMO n. 1965 del 09/12/2020;
2. Diario prova unica scritta;
3. Busta 2 estratto turno 1;
4. Busta 3 estratta Turno 2;
5. Esito Prova;
6. Test sostenuto dal ricorrente;
7. Esito rivalutato della prova;
8. Criteri di Valutazione
9. Comunicazione ai candidati del 25/02/2022;

Ai sensi e per gli effetti del TU Spese di Giustizia 115/2002, si dichiara che il presente ricorso sconta il pagamento del contributo unificato per € 325, come da ricevuta F24 allegata.

Teramo, lì 15 marzo 2022

Avv. Mira De Zolt

Avv. Simona Mazzilli

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso ed evidenziano la sussistenza del *fumus boni juris*. Il danno grave ed irreparabile che scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati è *in re ipsa*, concretandosi nella perdita della fondamentale occasione

di vedersi vincitore o, comunque, collocata nella graduatoria finale del concorso che ben potrebbe anche essere tempestivamente attinta da altre Aziende Sanitarie ai sensi della Legge 350/2003 ai fini assunzionali.

Appare innegabile anche la sussistenza del *periculum in mora*, ciò fondando i presupposti per la sospensione degli impugnati provvedimenti, e la concessione del provvedimento cautelare richiesto. Infatti, sul Diario della prova pubblicato sulla GU n.83 del 19-10-2021 e sul sito aziendale al Link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-Prova-scritta-u-Infermiere.pdf> è indicato che “*la correzione della prova unica avverrà in maniera automatizzata **successivamente alla valutazione dei titoli** dei candidati presenti alla stessa entro sessanta giorni dall'effettuazione della stessa*”. Essendo stato pubblicato in data 04/03/2021 l'Esito rielaborato della prova (all.7 <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/22-Esito-post-rielaborazione-Infermieri.pdf>) , **la pubblicazione della graduatoria è imminente.**

Pertanto, è estremamente necessario evitare che la ricorrente sia estromessa dalla graduatoria e perda la possibilità di essere dichiarata vincitrice del concorso e/o inserita nella graduatoria, perdendo così l'opportunità di essere assunta a tempo indeterminato presso la Asl di Teramo o altra Asl utilizzatrice della graduatoria ai sensi della legge 350/2003.

Infatti, è indubbio che l'approvazione della graduatoria con esclusione della ricorrente, sarebbe tale da pregiudicare in modo grave e irreparabile la possibilità stabilizzare definitivamente la propria vita professionale, possibilità inscindibilmente legata alla pianificazione e realizzazione dei propri progetti ed aspirazioni di vita, **tutti aspetti non suscettibili di ottenere un ristoro economico una volta pregiudicati.**

Per quanto dedotto, i sottoscritti avv.ti Mira De Zolt e Simona Mazzilli,

FANNO ISTANZA EX ART. 55 C.P.A. AFFINCHE'

Il TAR Abruzzo, voglia disporre l'attribuzione in via provvisoria e con riserva alla ricorrente del punteggio di 51,61 ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito.

Voglia, Codesto Ecc.mo TAR far luogo alla sospensione della efficacia degli atti impugnati e di ogni precedente e/o ulteriore atto adottato dalla commissione esaminatrice e/o dall'Amministrazione procedente, relativamente all'esclusione della ricorrente, adottando i provvedimenti cautelari ritenuti opportuni per consentirle di essere inserita nella graduatoria finale di merito, nelle more del celebrando giudizio.

P.Q.M

si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle domande cautelari.

Con riserva di motivi aggiunti. Salvezze illimitate.

Teramo, li 11 marzo 2022

Avv. Mira De Zolt

Avv. Simona Mazzilli

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART.
41 CO. 4 C.P.A.**

La Sig.ra **GALLO ILARIA**, nata ad Avellino (Av) il 27/05/1990 C.F. GLLLR190E67A5090, residente in Cogorno (GE) ViaCosta dei Landò n. 11 int 5, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti **Mira De Zolt** (C.F. DZLMRI74T62E058J) e **Simona Mazzilli** (CF MZZSMN75E47H501F) del Foro di Teramo, tenuto conto che il ricorso è fondato sulla contestazione dell'esito delle prove e, dunque, che **tutti i partecipanti (3686) sono comunque potenziali controinteressati** e risultando la notificazione ad un numero così elevato di persone impossibile e, comunque, estremamente difficoltosa,

FA ISTANZA A CHE

Il TAR Abruzzo, ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a. e 150 c.p.c., autorizzi la ricorrente alla notificazione del presente ricorso per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito Istituzionale della Asl di Teramo da perfezionarsi nel termine di legge.

Teramo, li 15/03/2021

Avv. Mira De Zolt

Avv. Simona Mazzilli

Attestazione di conformità

Ai fini della notifica del sovrascritto ricorso si attesta che la presente copia è conforme all'originale nativo digitale notificato alla parte resistente e depositato presso la Cancelleria del TAR Abruzzo.

Teramo, li 15/03/2022

Avv. Mira De Zolt

Avv. Simona Mazzilli